

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 597 del 24/07/ 2015

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO QUADRO Prot. n. 572 del 22 MAGGIO 2013 AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

Il giorno 24 luglio 2015 alle ore 9,00, nella sede dell'ARRS (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, Aosta, il Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali Ezio DONZEL ed i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali rappresentative:

Confederazioni Sindacali:

CGIL	- Katya FOLETTO
CISL	- Jean DONDEYNAZ
SAVT	- Alessia DÉMÉ
UIL	- Ramira BIZZOTTO
CISAL	- Pierpaolo GAIA
CONFSAI	- Alessandro CELI
CONFEDIR	- Ercole BALLIANA

Organizzazioni Sindacali di Categoria del Pubblico Impiego:

FP/CGIL	- Carmela MACHEDA – Igor DE BELLI
CISL/FP	- Jean DONDEYNAZ – Barbara ABRAM
SAVT/FP	- Claudio ALBERTINELLI- Mauro CRETIER
UIL/FPL	- Ramira BIZZOTTO
FIALP SiVDER	- Pierpaolo GAIA
CONAPO	- Simone OLIVERI
DIRER DIRVA	- Ercole BALLIANA

Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:

FLC CGIL	- Katya FOLETTO
CISL SCUOLA	- Corrado FOSSON
SAVT ÉCOLE	- Alessia DÉMÉ
SNALS	- Alessandro CELI

preso atto del parere favorevole espresso dal Comitato regionale per le politiche contrattuali ai sensi dell'art. 48, comma 6 della l.r. n. 22/2010 e della deliberazione della Giunta regionale del 17/07/2015 n. 1076 concernente l'autorizzazione, al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali, a sottoscrivere, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della l.r. n. 22/2010, il testo di accordo in oggetto

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo di accordo integrativo dell'accordo quadro prot. n. 572 del 22 maggio 2013 avente ad oggetto la disciplina in materia di diritti sindacali, di elezioni per la determinazione della rappresentatività sindacale nonché per la determinazione e fruizione dei distacchi, permessi ed aspettative sindacali per l'area delle categorie e della dirigenza del comparto unico regionale nonché dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale del giorno 17/07/2015 n. 1076 ed è allegato al presente verbale per farne parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

firmato

Confederazioni Sindacali:

CGIL	
Katya FOLETTO	firmato
CISL	
Jean DONDEYNAZ	firmato
SAVT	
Alessia DÉMÉ	firmato
UIL	
Ramira BIZZOTTO	firmato
CISAL	
Pierpaolo GAIA	firmato
CONFSAL	
Alessandro CELI	firmato
CONFEDIR	
Ercole BALLIANA	

Organizzazioni Sindacali di Categoria del Pubblico Impiego:

FP/CGIL	
Carmela MACHEDA	firmato
Igor DE BELLI	firmato
CISL/FP	
Jean DONDEYNAZ	firmato
Barbara ABRAM	firmato
SAVT/FP	
Claudio ALBERTINELLI	firmato
Mauro CRETIER	firmato
UIL/FPL	
Ramira BIZZOTTO	firmato
FIALP SiVDER	
Pierpaolo GAIA	firmato
CONAPO	
Simone OLIVERI	firmato
DIRER DIRVA	
Ercole BALLIANA	

Organizzazioni Sindacali di Categoria dei dipendenti dell'amministrazione regionale con contratto di lavoro di diritto pubblico contrattualizzato operanti nel settore scolastico al di fuori del comparto unico regionale:

FLC CGIL	
Katya FOLETTO	firmato
CISL SCUOLA	
Corrado FOSSON	firmato
SAVT ÉCOLE	
Alessia DÉMÉ	firmato
SNALS	
Alessandro CELI	firmato

ACCORDO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO QUADRO Prot. n. 572 del 22 MAGGIO 2013 AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.

PREMESSO CHE

- a) In data 22 maggio 2013 è stato siglato tra l'ARRS e le Organizzazioni sindacali confederali, di categoria e del settore scolastico l'accordo quadro in materia di diritti e prerogative sindacali, nel quale, fra l'altro, risultavano determinati i quantitativi di distacchi, permessi ed aspettative sindacali con le rispettive modalità di ripartizione e di utilizzazione;
- b) il sopraccitato accordo quadro ha validità triennale con decorrenza a far data dal giorno 01 aprile 2013 e, pertanto, scadrà il giorno 31 marzo 2016;
- c) successivamente al citato accordo quadro è intervenuto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, poi, in legge 11 agosto 2014, n. 114) che nella considerata materia ha previsto, all'articolo 7, il ridimensionamento, con decorrenza dal giorno 01 settembre 2014, dei quantitativi di distacchi, aspettative e permessi sindacali già concessi in forza di precedenti atti regolamentari o contrattuali;
- d) con circolare esplicativa n. 5/2014 del giorno 20 agosto 2014 il Dipartimento della funzione pubblica ha dettato alcune disposizioni applicative dell'articolo 7 del D. L. n. 90/2014;
- e) in data 01 settembre 2014 il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta con nota prot. 14800/U.P. forniva alle competenti organizzazioni sindacali indicazioni sull'applicazione dell'art. 7 del D.L. n. 90/2014;
- f) l'ARRS ha ricevuto la specifica direttiva n. 7/2014 con la quale il Comitato regionale per le politiche contrattuali invita, sulla base del sopra richiamato D.L. n. 90/2014, a negoziare la rideterminazione dei permessi sindacali, la ripartizione degli stessi nonché le eventuali forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali;
- g) l'ARRS e le competenti Organizzazioni sindacali prendono atto della necessità di attuare un intervento integrativo/manutentivo alla vigente disciplina pattizia a seguito della nuova disciplina imposta a livello nazionale col decreto legge n. 90/2014;

Tutto ciò premesso

le parti stipulanti l'accordo quadro 22 maggio 2013 convengono quanto di seguito riportato:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 30 in materia di consistenza dei distacchi sindacali nel comparto unico dell'Accordo quadro 22 maggio 2013, prot. 572)

L'articolo 30 in materia di consistenza dei distacchi sindacali dell'Accordo quadro 22 maggio 2013 "SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE." è così sostituito:

"Art. 30

(Consistenza dei distacchi sindacali nel comparto unico)

1. Il numero complessivo dei distacchi sindacali, spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto unico regionale, firmatarie del presente accordo, è fissato nel limite massimo di 6,5 (sei e mezzo) distacchi fino alla scadenza dell'accordo. Il numero complessivo dei distacchi sindacali è rideterminato in base alle previsioni di cui all'art. 7 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 nonché alla comunicazione del Presidente della Regione prot. 14800/U.P. del giorno 01 settembre 2014.
2. La ripartizione dei distacchi sindacali di cui al presente accordo non può dar luogo ad un numero di distacchi superiore a tre per singola Organizzazione sindacale. Le eventuali eccedenze sono ridistribuite tra le altre OO.SS. rappresentative in proporzione alla loro rappresentatività."

Articolo 2

(Sostituzione dell'art. 31 in materia di consistenza dei permessi sindacali nel comparto unico dell'Accordo quadro 22 maggio 2013, prot. 572)

L'articolo 31 in materia di consistenza dei permessi sindacali dell'accordo quadro 22 maggio 2013 "SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE." è così sostituito:

"Art. 31

(Consistenza dei permessi sindacali)

1. Il numero complessivo dei permessi sindacali utilizzabili nell'ambito del comparto unico regionale spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del presente accordo ed alle R.S.I. e alle R.L.S., è fissato in 94 minuti annui per il numero di dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. A decorrere dal giorno 01 aprile 2015, il numero complessivo dei permessi sindacali è rideterminato in base alle previsioni di cui all'art. 7 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché alla comunicazione del Presidente della

Regione prot. 14800/U.P. del giorno 01 settembre 2014 fermo restando i quantitativi destinati alle R.S.I. ed alle R.L.S. per l'esercizio delle rispettive competenze che sono integralmente mantenuti.

2. Al fine della determinazione del numero complessivo di cui al comma 1 si conteggiano i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, computando altresì quelli assenti ma con diritto alla conservazione della retribuzione, totale o parziale, nonché, ma solo nell'ente di provenienza, anche i dipendenti in comando. Si conteggiano, inoltre, anche i dipendenti a tempo determinato con contratto di lavoro di durata uguale o superiore a nove mesi. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale si conteggiano come unità indipendentemente dalla percentuale del rapporto di lavoro.
3. Il monte ore di cui al comma 1 è comprensivo dei 22 minuti per dipendente dei quali 18 per le R.S.I. (Rappresentanze sindacali interne) e 4 per le R.L.S. (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). Il monte ore, per la parte non utilizzata dalle R.S.I. e dalle R.L.S. è attribuita per un ammontare non superiore al 50% alle Organizzazioni sindacali in proporzione alla rispettiva rappresentatività annualmente determinata.
4. Le Organizzazioni sindacali possono utilizzare le seguenti percentuali delle ore di permesso sindacale di propria competenza per cumulare le quote dei rispettivi distacchi sindacali:
 - a) per le organizzazioni sindacali titolari di distacchi fino a 0,99 unità 50%;
 - b) per le organizzazioni sindacali titolari di distacchi oltre 0,99 e fino a 1,99 unità 45%;
 - c) per le organizzazioni sindacali titolari di distacchi oltre 1,99 unità 40%.
5. Oltre a quanto previsto al comma 4 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, i distaccati sindacali a tempo parziale possono fruire di ulteriori 50 ore di permesso sindacale da attingere dal monte ore complessivo di ogni Organizzazione sindacale con le modalità indicate dallo stesso articolo 34.
6. Le ore utilizzate dai delegati per la partecipazione ai congressi regionali e nazionali ovvero alla conferenze di organizzazione non gravano sul monte ore dei permessi sindacali attribuiti ad ogni Organizzazione sindacale.
7. Ogni Organizzazione sindacale che non utilizza la quota di distacco ad essa spettante può convertirla, nel limite del 50% delle ore di distacco di competenza in permessi sindacali.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'art. 38 in materia di consistenza dei distacchi sindacali nel settore scuola dell'Accordo quadro 22 maggio 2013, prot. 572)

L'articolo 38 dell'Accordo quadro 22 maggio 2013 “SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.” è così sostituito:

“Art. 38

(Consistenza dei distacchi sindacali)

1. Il numero complessivo dei distacchi sindacali, spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative nel settore scolastico e firmatarie del presente accordo, è fissato nel

numero massimo di quattro comprensivi delle quote di cumulo di cui all'art. 31 ed i medesimi sono assegnati in ragione di un distacco per ogni organizzazione sindacale scolastica firmataria del presente accordo per la quale sia accertato un indice di rappresentatività, derivante dalla media tra il dato associativo (deleghe) al termine dell'anno scolastico precedente ed il dato elettorale (R.S.I.) pari o superiore a 300. Ad ogni Organizzazione sindacale rappresentativa e firmataria del presente accordo e per la quale sia stato accertato un indice di rappresentatività derivante dal numero delle deleghe al 31 dicembre dell'anno precedente pari o superiore a 300 compete 0,8804 distacco sindacale.

2. Il quantitativo di distacco di cui al comma 1, a partire dall'avvenuta elezione delle R.S.I. e delle R.L.S. alle Organizzazioni sindacali rappresentative e firmatarie del presente accordo è attribuito a quelle per le quali sia accertato un indice di rappresentatività pari o superiore a 300 sulla base delle deleghe e del risultato elettorale secondo le previsioni di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 22/2010.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 39 in materia di consistenza dei permessi sindacali nel settore scuola dell'Accordo quadro 22 maggio 2013, prot. 572)

L'articolo 39 dell'Accordo quadro 22 maggio 2013 “SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO REGIONALE DI LAVORO IN MATERIA DI DIRITTI SINDACALI, DI ELEZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE NONCHE' PER LA DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI DISTACCHI, PERMESSI ED ASPETTATIVE SINDACALI PER L'AREA DELLE CATEGORIE E DELLA DIRIGENZA DEL COMPARTO UNICO REGIONALE NONCHE' DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE CON CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PUBBLICO CONTRATTUALIZZATO OPERANTI NEL SETTORE SCOLASTICO AL DI FUORI DEL COMPARTO UNICO REGIONALE.” è così sostituito:

“Art. 39

(Consistenza dei permessi sindacali)

1. Il numero complessivo dei permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative firmatarie del presente accordo ed alle R.S.I. e alle R.L.S., è fissato in n. 94 minuti annui per il numero di dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. A decorrere dal giorno 01 aprile 2015, il numero complessivo dei permessi sindacali è rideterminato in base alle previsioni di cui all'art. 7 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando i quantitativi destinati alle R.S.I. ed alle R.L.S. per l'esercizio delle rispettive competenze che sono integralmente mantenuti.
2. Nel settore scolastico il conteggio dei dipendenti per la determinazione dell'ammontare complessivo dei minuti comprende i docenti a tempo indeterminato e determinato con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività scolastiche e i docenti in assegnazione provvisoria. I docenti in assegnazione provvisoria o in utilizzazione sono conteggiati presso l'istituzione di servizio e non presso quella di titolarità.
3. Il monte ore di cui al comma 1 è comprensivo dei 22 minuti per dipendente dei quali 18 per le R.S.I. (Rappresentanze sindacali interne) e 4 per le R.L.S. (Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza). Il monte ore, per la parte non utilizzata dalle R.S.I. e dalle R.L.S. è attribuita per un ammontare non superiore al 50% alle Organizzazioni sindacali in proporzione alla rispettiva rappresentatività annualmente determinata.

4. Le Organizzazioni sindacali possono utilizzare le seguenti percentuali delle ore di permesso sindacale di propria competenza per integrare i rispettivi distacchi:
 - a) per le Organizzazioni sindacali con una rappresentatività fino al 25% è consentita l'utilizzazione fino al 45% delle ore di permesso sindacale;
 - d) per le Organizzazioni sindacali con una rappresentatività maggiore del 25% è consentita l'utilizzazione fino al 40% delle ore di permesso sindacale.
5. Le ore utilizzate dai delegati per la partecipazione ai congressi regionali e nazionali ovvero alla conferenze di organizzazione non gravano sul monte ore dei permessi sindacali attribuiti ad ogni Organizzazione sindacale.
6. Ogni Organizzazione sindacale che non utilizza la quota di distacco ad essa spettante può convertirla, nel limite del 50% delle ore di distacco, in permessi sindacali.
7. Oltre a quanto previsto al comma 4 ed in deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, i distaccati sindacali a tempo parziale possono fruire di ulteriori 50 ore di permesso sindacale da attingere dal monte ore complessivo di ogni Organizzazione sindacale con le modalità indicate dallo stesso articolo 34.”.

Art. 5

(Disposizione transitoria)

- 1) Per il periodo intercorrente tra il giorno 01 settembre 2014 ed il giorno 31 marzo 2015 è riconosciuta alle Organizzazioni sindacali la facoltà di utilizzare i permessi sindacali per la copertura del maggior utilizzo dei distacchi sindacali avvenuto nel medesimo periodo nel limite massimo di 130 ore ferma restando la capienza residuale degli stessi.

Art. 6

(Entrata in vigore e validità)

- 1) Il presente accordo, fatte salve specifiche e diverse decorrenze previste dall'accordo stesso, entra in vigore il giorno 01 aprile 2015 e mantiene la propria validità sino al 31 marzo 2016.

Nota Verbale UIC.

Le UIC sottoscrive l'accordo ritenendo lo stesso non rispettoso delle norme della Legge 30/2016/Art 7 c. 2 in quanto non prevede alle UIC un obbligo per le oss. Sintabur di un unico distacco. Solo questo al fine di poter poter aggirare i sindacati ~~RA~~